COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 02/03/2021

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021..

L'anno **duemilaventuno due** del mese di **marzo** alle ore **20:00,** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Presente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 12 **ASSENTI N. 1**

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano

Deliberazione n. 4 del 02/03/2021

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione,avvalendosi anche delle slide illustrative su tale argomento, e precisa che le aliquote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

Considerato che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020):
- ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge n. 160/2019;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede testualmente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e prevede che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Atteso che l'art. 106, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, il quale differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, sono esenti dall' IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente

comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 21/07/2020;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze, datata 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU decorre dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto in questione formerà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'IMU a decorrere dal 2021, e subordinatamente all'emanazione del decreto che individua le fattispecie;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Accertato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di individuazione delle fattispecie in riferimento alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU non è stato ancora emanato;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della legge n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente comporta l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Precisato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Atteso che la legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali - attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come previsto, invece, per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Ritenuto di confermare per l'anno d'imposta 2021 le medesime aliquote dell'imposta

municipale propria (IMU) approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/07/2020 con riferimento all'anno d'imposta 2020, come riportate nel seguente prospetto:

Tipologia immobile	Aliquote IMU
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (detrazione €uro 200,00)	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	0,16%
Terreni agricoli	0,90%
Fabbricati di categoria D	1,06%
Altri immobili	1,06%

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Asinari, Novellini, Bozzolini) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare, per l'anno d'imposta 2021, le medesime aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/07/2020 con riferimento all'anno d'imposta 2020, e riportate nel seguente prospetto:

Tipologia immobile	Aliquote IMU
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (detrazione €uro 200,00)	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	0,16%
Terreni agricoli	0,90%
Fabbricati di categoria D	1,06%
Altri immobili	1,06%

3) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2021;

4) Di provvedere ad inserire la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

5) Di dichiarare la presente deliberazione,con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Asinari, Novellini e Bozzolini) immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la conseguente approvazione in data odierna del bilancio di previsione del triennio 2021/2023.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
BORTOLOTTI PIETRO	BORGHI ROBERTA